



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in

materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)*”;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.** con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 – Milano (MI), emanato in data 1 luglio 2021 da questa Direzione Generale con **scadenza il 24 luglio 2025**;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0061034 del 4 marzo 2024, con la quale è stato **esteso lo scopo di accreditamento** riportato nel certificato di accreditamento n. **0171PRD** in scadenza il **24 luglio 2025**, a favore della società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.-;

ACQUISITA l’istanza prot. n. 071343 del 11 marzo 2024, con la quale l’Organismo **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.** ha chiesto l’estensione e la modifica dell’Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

VALUTATA la conformità delle istanze alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione del 1 luglio 2021;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dal 1 gennaio 2024;

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 5/03/2024, relativa all'estensione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto.

ACCERTATO il pagamento della tariffa avvenuta in data 5/03/2024, relativa all'estensione dell'autorizzazione. Tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del sopra citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. La società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.** - (P.IVA 07199040150), con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 – Milano (MI) e operativa in Via Aguzzafame, 60/b - 27029 – Vigevano (PV), è autorizzata, **in estensione** alle attività elencate nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del **1 luglio 2021**, a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai dispositivi di protezione di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'	ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none">• Dispositivi per la protezione generale del corpo (abbigliamento)	Esame UE del Tipo (Modulo B); Controlli sul prodotto a intervalli; Garanzia qualità del processo di produzione (Modulo D)	Allegato V Allegato VII Allegato VIII
<ul style="list-style-type: none">• Area specialistica di competenza:• Abbigliamento ad alta visibilità	Esame UE del Tipo (Modulo B)	Allegato V

Art.2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del **1 luglio 2021** in scadenza il **24 luglio 2025**, adottate a favore della società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.**

Art.3

1. Il presente decreto ha validità fino al **24/07/2025** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente estensione dell'autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(Dr. Gennaro Gaddi)

SDG/